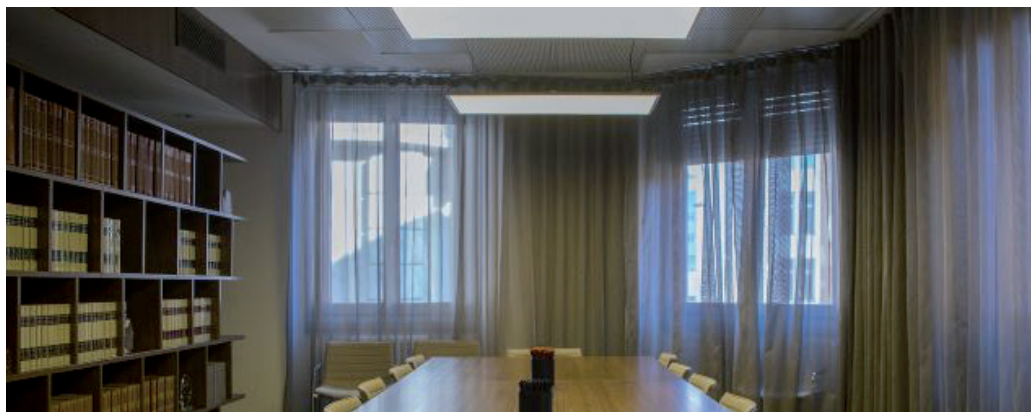


Il cyber-penalista

Il ruolo del difensore nell'era digitale. L'opinione di Giuseppe Fornari.



L'era digitale ha dettato cambiamenti rivoluzionari persino nel diritto penale: con l'evoluzione tecnologica sono apparsi reati "nuovi" (per tutti, l'accesso abusivo a sistema informatico o telematico) e sono mutate le forme di manifestazione di illeciti "classici" (si pensi al *phishing*). Il web è ormai indispensabile, e quindi *tutti* gli operatori economici sono molto più vulnerabili rispetto al passato, poiché esposti in *qualsiasi* momento ad attacchi – al patrimonio, alla proprietà industriale, ai dati personali – provenienti da qualsiasi punto del globo e da *chiunque* abbia sufficienti competenze informatiche. Di conseguenza, la *cybersecurity* si è imposta come connotato imprescindibile dell'economia contemporanea. Ma quando la prevenzione non basta, diviene allora fondamentale ricorrere alle autorità. In questo scenario, a sostegno della Procura e dalla Polizia Postale, può essere determinante il ruolo *proattivo* dell'**avvocato penalista**. Il codice di procedura penale attribuisce infatti al difensore la possibilità di eseguire **indagini difensive**, anche prima del processo, conferendogli poteri e facoltà ampi ed incisivi: eseguire rilievi ed accertamenti tecnici, assumere informazioni, effettuare sopralluoghi, richiedere documentazione alle pubbliche amministrazioni con speculare dovere di esibizione. L'operato del difensore e dei propri ausiliari (consulenti tecnici, investigatori) assicura un elevato grado di tutela per l'assistito: gli elementi acquisiti in indagini difensive sono caratterizzati da un peculiare **valore probatorio**, oltre che da **segretezza**

rafforzata. In particolare, l'individuazione e raccolta di *digital evidence*, se non correttamente eseguita secondo gli *standard ISO/IEC*, può portare all'alterazione dei dati informatici, con perdita irrimediabile di elementi di prova potenzialmente decisivi; rischio evitabile, ad esempio, mediante la **clonazione** della "memoria elettronica" dei supporti informatici (c.d. "*copia forense*"). Ebbene, se realizzata in indagini difensive come **accertamento tecnico irripetibile**, quindi su incarico del difensore e nel contraddittorio con il Pubblico Ministero, la copia forense avrà anche **ingresso preferenziale** nell'eventuale procedimento penale. Infine, bisogna ricordare che se la *acquisition* di dati informatici presenta natura squisitamente **tecnica**, l'apprezzamento del peso probatorio degli stessi (e dunque la relativa *examination*) costituisce invece attività tipicamente legale.

FORNARI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Milano
Via Chiossetto, 18
milano@fornarieassociati.com

Roma
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 26
roma@fornarieassociati.com

www.fornarieassociati.com